



Comune di **Olmo al Brembo**

Provincia di Bergamo

ISCRIZIONE Negli Elenchi dei Giudici Popolari

IL SINDACO

Visto l'art. 21, comma II, della Legge 10 Aprile 1951 n. 287 così come modificato dall'art. 3, comma II, della Legge 5 Maggio 1952 n. 405 relativi al riordinamento dei giudici di Assise

RENDE NOTO

1. *Tutti i cittadini residenti nel Comune, che non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti in appresso indicati, sono invitati a chiedere non più tardi del mese di luglio p.v. di essere iscritti nei rispettivi elenchi integrativi dei Giudici Popolari nelle Corti d'Assise e nelle Corti di Assise di Appello.*
2. *I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*
 - *Cittadinanza italiana;*
 - *Buona condotta morale;*
 - *Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;*
 - *Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise;*
 - *Licenza scuola media secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello;*
3. *Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:*
 - *I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;*
 - *Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;*
 - *I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.*

Dalla Residenza municipale, lì 03.04.2023

IL SINDACO
F.to Goglio Carmelo